



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

ORDINANZA N° 107 /2015

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi,

- VISTO l'art. 101 e seguenti del Codice della Navigazione;
VISTA la legge 28.01.1994, n° 84 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il "Nuovo Regolamento Speciale per il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Brindisi", approvato con decreto n°16/2001 in data 14.11.2001;
VISTE le circolari prot. n. M_IT/PORTI 13961 in data 18.12.2013, prot. n. M_IT/PORTI 2235 in data 03.03.2014, prot. n. M_IN/PORTI 10464 in data del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/10540/Tec in data 17.06.2014, con la quale, nell'estendere la bozza del nuovo schema di regolamento del servizio di rimorchio nel porto che entrerà in vigore contestualmente all'entrata in servizio del nuovo concessionario – è stata convocata apposita riunione con l'Autorità Portuale di Brindisi finalizzata all'intesa, ex art. 14 della legge n. 84/94, sulla relativa adozione, per il giorno 19.06.2014;
VISTI gli esiti delle riunione tenutasi in data 19.06.2014;
VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/12684/Tec in data 16.07.2014, con la quale, nell'estendere la bozza del nuovo regolamento; modificata secondo gli esiti della riunione del 19.06.2014, è stata convocata ulteriore riunione con l'Autorità Portuale di Brindisi per il giorno 22.06.2014 finalizzata all'intesa, ex art. 14 della legge n. 84/94, sia sulla relativa adozione sia sulla definizione delle caratteristiche tecnico/organizzative del nuovo servizio di rimorchio;
VISTI gli esiti della riunione tenutasi in data 22.07.2014, nel cui ambito è stata raggiunta l'intesa ex art. 14 legge n. 84/94 sia sullo schema del nuovo regolamento del servizio sia sulla definizione delle relative caratteristiche tecnico/organizzative, ai fini dell'avvio del prescritto iter istruttorio;
VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/13257/Tec in data 24.04.2014, con la quale sono stati richiesti i pareri delle rappresentanze nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio in merito alla bozza del nuovo schema di regolamento del servizio ed alla definizione delle relative caratteristiche tecnico/organizzative;
VISTA la nota prot. n. 6204 in data 29.07.2014 dell'Autorità Portuale di Brindisi, con la quale il citato Ente portuale ha rappresentato che l'intesa, ex art. 14 della legge n. 84/94 – manifestata in seno alla riunione del precedente 22.07 – era da intendersi interlocutoria, dovendo procedere ad un approfondimento dell'intera questione (individuazione del concessionario del servizio di rimorchio) alla luce delle normative nazionali e comunitarie in materia di accesso al settore dei servizi portuali, alla luce degli orientamenti comunitari improntati a favorire la libera concorrenza;
VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/14041/Tec in data 05.08.2014, con la quale la precitata nota dell'Autorità Portuale di Brindisi è stata estesa al superiore

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in vista delle pertinenti valutazioni/determinazioni del caso;
- VISTO il dispaccio prot. n. M_INF-PORTI/9517 in data 24.09.2014, con il quale il superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel fornire puntuale riscontro alle motivazioni in punto di diritto poste dall'Autorità Portuale a fondamento della partecipata natura interlocutoria dell'intesa ex art. 14 legge n. 84/94 – ha invitato il citato Ente portuale a sciogliere la riserva comunicata con la precitata nota prot. n. 02.02.31/14041/Tec in data 05.08.2014;
- VISTA la nota prot. n. 7512 in data 25.09.2014, con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi – nel prendere atto dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il precitato dispaccio prot. n. M_INF-PORTI/9517 in data 24.09.2014 – ha confermato l'intesa già espressa nel corso della riunione del 22.07;
- VISTA la nota e-mail in data 24.07.2014;
- VISTO il parere reso da Assorimorchiatori con nota prot. n. 1931/14 in data 07.08.2014;
- VISTO il parere reso da Federimorchiatori con nota prot. n. 1346 in data 05.09.2014;
- VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/17289/Tec in data 29.09.2014, con la quale – nel ritenere condivisibili le osservazioni partecipate da Assorimorchiatori relativamente alla proposta di riduzione del numero minimo di giorni su base annua di impiego per ciascuno dei rimorchiatori previsti per le prime linee, aumentando fino al 15% del totale il numero dei giorni di utilizzo delle seconde linee nell'arco dell'anno, nonché le proposte relative all'art. 3 lett. b) e d) del regolamento; nel rimandare al Ministero le modifiche proposte da Assorimorchiatori circa il contenuto dell'art. 7 del regolamento; nel ritenere, invece, non condivisibile la proposta di Federimorchiatori di indicare, nel precitato regolamento, le caratteristiche minime essenziali di potenza e la tipologia dei rimorchiatori al minimo necessari e di indicare la potenza rispetto al dettaglio minimo delle attrezzature di bordo; nell'evidenziare che la lettera e) dell'art. 7 non era stata inserita per mero errore materiale – i citati pareri/osservazioni sono stati estesi al superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vista delle determinazioni di propria competenza e, per conoscenza, all'Autorità Portuale di Brindisi, ai fini dell'espressione dell'intesa ex art. 14 legge n. 84/94;
- VISTA la nota prot. n. 8164 in data 20.10.2014 dell'Autorità Portuale di Brindisi – con la quale il citato Ente portuale nel condividere le argomentazioni di questa Capitaneria di porto partecipate con il precitato foglio prot. n. 02.02.31/17289/Tec in data 29.09.2014 e nel rappresentare di non ritenere condivisibili le proposte di Assorimorchiatori circa le proposte di modifica/integrazione dell'art. 7 dello schema di regolamento – ha confermato l'intesa già espressa ai sensi dell'art. 14 legge n. 84/94;
- VISTO il parere reso da Confitarma con nota s.n. in data 21.10.2014;
- VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/19266/Tec in data 29.10.2014, con la quale – nell'estendere il precitato parere di Confitarma all'Autorità Portuale di Brindisi, ai fini della conferma dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'art. 14 legge n. 84/94, e, per conoscenza, al superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le determinazioni di competenza relativamente alla proposta modifica del contenuto dell'art. 7 dello schema di regolamento – questa Capitaneria di porto ha puntualmente controdedotto nel merito delle osservazioni presentate dalla citata Confederazione come di seguito meglio specificato: circa il rischio di presentazione di offerte con caratteristiche particolarmente elevate al di sopra del reale fabbisogno del porto di Brindisi, questa Capitaneria di porto ha evidenziato che le stesse non erano

condivisibili sia perché la tipologia di traffici che interessano il porto di Brindisi unitamente alle dimensioni sia delle navi che dello specchio acqueo portuale, all'interno del quale è obbligatorio il servizio di rimorchio impone la presenza di mezzi di rimorchio altamente performanti, sia perché il mancato inserimento nel nuovo schema di regolamento delle caratteristiche tecniche prioritarie risultava in linea con le indicazioni fornite dal superiore Ministero con la circolare n. 13961 del 18.12.2013, che hanno il fine di snellire le procedure di individuazione del nuovo concessionario e di perseguire il risultato della massima sicurezza al costo economicamente più vantaggioso mediante lo strumento dell'offerta economicamente più conveniente; parimenti relativamente alla proposta di modifica dell'art. 7 lett. c) dello schema di regolamento, relativa alla possibilità di dichiarare la decadenza della concessione nel caso di mancato pagamento del canone specificando che tale condizione opera solo nel caso in cui il concessionario non sia stato esentato dal relativo pagamento, questa Capitaneria di porto ha rilevato come il precitato punto rimaneva solo laddove nel bando di gara veniva previsto il pagamento del canone; circa la proposta di modifica del punto e) dell'art. 7 ovvero di eliminazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario – trattandosi di condizione inserita dal Ministero nella bozza di schema di regolamento – è stata rimessa alle pertinenti valutazioni del superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; relativamente al mancato inserimento della lett. e) dell'art. 7, questa Capitaneria di porto ha ribadito, come già in precedenza rilevato, che si trattava di mero errore materiale;

- VISTA la nota prot. n. 8602 in data 03.11.2014 dell'Autorità Portuale di Brindisi, con la quale il predetto Ente portuale – nel condividere l'avviso di questa Capitaneria di porto in ordine alle osservazioni formulate da Confitarma – confermava l'intesa ai sensi dell'art. 14 legge n. 84/94;
- VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/19791/Tec in data 06.11.2014, con la quale è stata data comunicazione della conclusione dell'iter istruttorio al superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per conoscenza, al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, all'Autorità Portuale di Brindisi ed alle rappresentanze nazionali degli erogatori e degli utenti del servizio – dando atto dei pareri intervenuti, delle osservazioni accolte e delle conseguenti modifiche apportate sia alle caratteristiche tecnico/organizzativa sia alla bozza del nuovo schema di regolamento del servizio – e contestualmente è stato inviato il nuovo schema di regolamento del servizio ai fini della relativa approvazione, a mente dell'art. 102 del Codice della Navigazione, da parte del superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO il dispaccio prot. n. M_INFR/PORTI/11435 in data 13.11.2014, con il quale il superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto a questa Capitaneria di porto di riformulare la lettera d) dell'art. 7 dello schema di regolamento, sulla scorta di quanto disposto con la circolare prot. n. M_INFR-PORTI/10464 in data 21.10.2014;
- VISTA la propria nota prot. n. 02.02.31/20535/Tec in data 19.11.2014, con la quale questa Capitaneria di porto ha ritrasmesso al superiore Ministero lo schema del regolamento rettificato secondo le indicazioni fornite con il precitato dispaccio prot. n. M_INFR/PORTI/11435 in data 13.11.2014;
- VISTO il Decreto in data 4 dicembre 2014 – trasmesso con dispaccio prot. n. M_INFR/PORTI/12156 in data 04.12.2014 – con il quale il superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il "Regolamento locale di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi";

- VISTO l'atto n. 1/2015 del registro degli atti formali, n. 02/2015 del registro delle concessioni e n. 244/2015 del repertorio degli atti di questa Capitaneria di porto, con il quale l'Amministrazione marittima ha concesso alla Società "Impresa Fratelli Barretta Domenico e Giovanni S.r.l. di Brindisi l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi per la durata di anni 15 (quindici);
- VISTO il Decreto n. 23 in data 2 settembre 2015 del Direttore Marittimo di Bari relativo all'approvazione della precitata concessione;
- VISTA la nota prot. n. 16.00.00/57713 in data 7 dicembre 2015, notificata a questa Capitaneria di porto il 9 dicembre 2015, con la quale la Direzione Marittima di Bari ha restituito n. 2 copie della concessione ed ha comunicato l'avvenuta registrazione del precitato Decreto di approvazione a cura della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bari in data 24 settembre 2015, evidenziando che non risulta ancora essere stato acquisito il parere richiesto alla competente Agenzia del Demanio;
- VISTA la richiesta di registrazione mod. 69 – modulario entrate-007 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi, acquisita al protocollo di quell'Ente in data 11.12.2015 al numero 807 serie 1, ed al protocollo prot. n. 21893 in data 31.12.2015 della Capitaneria di porto di Brindisi munita del visto di avvenuta registrazione;
- VISTO il foglio prot. n. 02.02.31/21898/Tec in data 31.12.2015, notificato alla Società concessionaria in data 31.12.2015, con il quale è stata consegnata al medesimo concessionario la copia originale dell'atto di concessione n. 1/2015 del registro degli atti formali, n. 02/2015 del registro delle concessioni e n. 244/2015 del repertorio degli atti di questa Capitaneria di porto, debitamente munito dei visti di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi a conclusione dell'iter approvativo;

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza dalla data di immissione in servizio del nuovo concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Brindisi è reso esecutivo l'accluso "Regolamento locale di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Brindisi".

Brindisi, lì 31.12.2015

p. Il Capo del Compartimento Marittimo

C.V.(CP) Mario VALENTE et. a.

IL COMANDANTE IN II^

C.F.(CP) Giuseppe CHIARELLI



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

REGOLAMENTO LOCALE DI RIMORCHIO NEL PORTO E NELLA RADA DI BRINDISI

Articolo 1 – (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Brindisi ai sensi dell'articolo 102 Cod. Nav..

Il servizio di rimorchio è svolto previo rilascio da parte del Capo del Compartimento marittimo di atto di concessione in esclusiva nel quale, tra l'altro, sono individuati i rimorchiatori da adibire al servizio.

L'obbligatorietà del servizio, qualora disposta, è disciplinata con apposita ordinanza del Capo del Circondario marittimo ai sensi dell'art. 14 della legge n° 84/94.

Articolo 2 – (Ambito spaziale)

La zona normale del servizio di rimorchio comprende il porto esterno (congiungente Faro Diga Punta Riso – Faro Isola Pedagne), il porto medio ed il porto interno.

Il servizio di rimorchio in tale zona è esclusivamente svolto dai rimorchiatori del concessionario, vincolati al servizio con apposito atto di concessione rilasciato dal capo del Compartimento marittimo di Brindisi.

Nell'ambito di tale zona non può essere rilasciato che un solo atto di concessione per il servizio di rimorchio.

Articolo 3 – (Mezzi adibiti al servizio)

a) Il servizio di rimorchio deve essere svolto con il seguente numero di rimorchiatori:

- n° 4 rimorchiatori *prime linee* (rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio)
- n° 1 rimorchiatore *seconda linea* (rimorchiatore sostitutivo o necessario a fronteggiare picchi di domanda e/o situazioni di emergenza)

I quattro rimorchiatori dovranno essere muniti di gancio di rimorchio ad amplissimo settore e di manovra automatica del timone all'esterno del ponte di comando. Dovranno avere rilevante immersione e le sovrastrutture ingombranti, soggette all'azione del vento, ridotte al minimo.

Uno dei rimorchiatori di maggiore potenza deve essere idoneo al rimorchio d'altura.

L'orario normale di servizio diurno è compreso tra le 08.00 e le 17.00, mentre l'orario straordinario di servizio notturno è compreso tra le 17.00 e le 08.00.

Alla domanda dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei rimorchiatori, che s'intendono adibire a detto servizio, con indicazione, per ciascuno di essi, della potenza dell'apparato motore, che dovrà risultare confermata da apposito certificato R.I.Na., e con la descrizione degli apparati ausiliari di cui fossero eventualmente provvisti.

b) Il concessionario è tenuto ad osservare strettamente le condizioni generali prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti marittimi ed ogni altra disposizione impartita dalla Capitaneria di porto nell'interesse dei servizi portuali e delle navi.

I rimorchiatori debbono stazionare normalmente nei punti all'uopo indicati dalla

Capitaneria di porto, devono essere pronti, in relazione alle esigenze accertate o prevedibili del servizio, a rispondere a qualsiasi chiamata del traffico o dell'Autorità marittima.

Un rimorchiatore in perfetta efficienza e pronto a muovere deve disimpegnare il servizio di guardia sia durante il giorno che durante la notte con cambio alle 08.00 di ogni mattina.

Detto rimorchiatore deve ormeggiarsi alla banchina Sciabiche e durante la notte deve tenere accesi sull'albero prodiero due fanali rossi, visibili su tutto l'orizzonte.

Il numero dei rimorchiatori di guardia può essere aumentato temporaneamente su ordine scritto della Capitaneria di porto quando le condizioni di tempo od altre circostanze lo richiedono

- c) Pena la decadenza della concessione, i rimorchiatori autorizzati non possono essere distolti dal servizio sia permanentemente che provvisoriamente né passare ai lavori od in disarmo senza il preventivo nulla osta della Capitaneria di porto.
Normalmente non può essere messo fuori servizio, per lavori di riparazione o per altri motivi, più di un rimorchiatore per volta.
La Capitaneria di porto potrà consentire la temporanea sostituzione anche con unità di uguale o superiore potenza, purché riconosciuta idonea al servizio.
- d) L'organizzazione del servizio sarà sottoposta a provvedimento di verifica, nei casi e secondo le modalità di cui al punto 3.6 della circolare prot. n° M.IT-PORTI 13961 in data 18.12.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti.

Articolo 4 – (Condizioni e modalità di svolgimento)

Nell'ambito del porto di Brindisi, come risulta delimitato nel precedente articolo 2, è fatto obbligo dell'uso dei rimorchiatori:

- a) Alle navi che trasportano merci pericolose (navi aventi carico di esplosivo al 5% o di merci pericolose liquide o gassose superiore al 25% della propria stazza netta e navi cisterna non munite di certificato di gas free). Tali navi hanno l'obbligo di richiedere l'ausilio dei rimorchiatori durante le manovre di arrivo e/o partenza e nei movimenti in porto almeno nella seguente misura:
- Navi da 1500 a 5000 t.s.l.: n. 1 (uno) rimorchiatore;
 - Navi da 5001 a 10000 t.s.l.: n. 2 (due) rimorchiatori;
 - Navi da 10001 a 30000 t.s.l.: n. 3 (tre) rimorchiatori;
 - Navi da oltre 30000 t.s.l.: n. 4 (quattro) rimorchiatori.
- b) A tutte le navi che attraccano alla Vecchia Rampa Traghetto e Nuova Rampa Traghetto del Seno di Levante, di lunghezza superiore a 100 mt. e fino a 140 mt. obbligo di richiedere l'ausilio di un rimorchiatore solo per la manovra di arrivo.
- c) A tutte le navi che attraccano alla Vecchia Rampa Traghetto e Nuova Rampa Traghetto del Seno di Levante, di lunghezza inferiore a 100 mt. e non dotate di *bow-truster*, obbligo di richiedere l'ausilio di un rimorchiatore solo per la manovra di arrivo.
Dall'obbligo dell'ausilio del rimorchiatore sono esentate tutte le unità indicate nel capitolo X della Convenzione Solas 1974 e successivi emendamenti, classificate secondo il Codice per le Unità veloci HSC Code) adottato con risoluzione MSC36(63), nonché le unità classificate dal Codice DSC adottato dall'IMO con la risoluzione A373(X).

L'Autorità marittima, sentiti i piloti del porto, a suo insindacabile giudizio, può imporre l'uso del rimorchiatore anche alle navi che non hanno l'obbligo quando le sfavorevoli condizioni del tempo o le esigenze di sicurezza del porto lo richiedono.

Tutte le navi che richiedono o che hanno necessità di rimorchio nella zona indicata all'articolo 2 dovranno servirsi dei rimorchiatori autorizzati, vincolati al servizio di rimorchio con l'apposito atto di concessione. E' fatta eccezione per le navi militari, se in porto trovansi rimorchiatori militari idonei a espletare il servizio di rimorchio di tali navi.

Salvo i casi di urgente soccorso a navi sinistrate o in pericolo, è vietato al concessionario di inviare i propri mezzi sottobordo alle navi per offrire l'ausilio dei rimorchiatori ed ai Capitani al comando dei rimorchiatori di portarvisi di propria iniziativa senza che ne abbiano ricevuto preventivo incarico dalla nave, da chi per essa o dalla Capitaneria di porto.

I galleggianti (chiatte, pontoni, etc.) adibiti ai servizi di carico e scarico delle merci ed ai lavori portuali, possono essere rimorchiati da piccoli rimorchiatori addetti a tali speciali servizi nell'interno del porto, purché muniti della prescritta autorizzazione. Detti galleggianti possono anche essere rimorchiati dai rimorchiatori del concessionario del servizio di rimorchio.

Il concessionario deve attrezzare i propri rimorchiatori per disimpegnare il servizio di assistenza alle navi incendiate od altrimenti sinistrate, dotandoli di pompe di prosciugamento o di allagamento di sufficiente potenza, del relativo corredo di tubi e manichette.

I rimorchiatori suddetti devono avere una rete parascintille permanentemente sul fumaio. Per il taglio delle catene delle ancore, i rimorchiatori adibiti all'assistenza delle petroliere devono disporre di apposita apparecchiatura per il taglio ossidrico, una ad acetilene con relativo cannello e metri 25 (venticinque) di manichette di gomma, il tutto in apposita cassetta metallica stagna, ubicata in coperta e pronta ad essere ammainata in un'imbarcazione.

In coperta devono disporre di almeno due cassette antincendio, contenenti ciascuna una manichetta di metri 20 (venti), un boccalino e raccordo unificati, ed un adeguato numero di asce da pompieri.

Tutti i rimorchiatori autorizzati devono essere muniti di cavi metallici con gancio da usare in caso di necessità di rimorchio di navi o galleggianti sinistrati.

Devono altresì disporre di penzoli di cavi di canapa di 10 (dieci) centimetri di circonferenza, con redancia guarnita, destinata ad essere incoccata al gancio degli aeromobili da prendere eventualmente al rimorchio.

Il nominativi dei marittimi preposti al comando dei rimorchiatori, scelti liberamente dal concessionario, devono essere comunicati alla Capitaneria di porto.

Il concessionario deve, inoltre, designare un proprio dirigente per il servizio in porto. Il nominativo di tale dirigente con il recapito telefonico deve essere comunicato alla Capitaneria di porto.

Il dirigente suddetto è tenuto ad osservare e fare eseguire gli ordini dell'Autorità marittima relativamente all'impiego ed ai turni di servizio dei rimorchiatori e deve, in qualsiasi momento, assicurare la reperibilità.

Articolo 5 – (Tariffe)

Le tariffe del servizio sono determinate dal Capo del Compartimento marittimo ai sensi dell'articolo 101 Cod. Nav. applicando i criteri e i meccanismi stabiliti nelle pertinenti circolari ministeriali ai sensi dell'articolo 14 comma 1-bis della legge n. 84/94.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare rigorosamente le tariffe del servizio.

Articolo 6 – (Obblighi di servizio pubblico)

Oltre ai casi previsti dagli articoli 70 e 107 del codice della navigazione i rimorchiatori destinati al servizio devono essere messi a disposizione dell'Autorità marittima in caso di avverse condizioni meteomarine e di situazioni di emergenza in porto e devono essere messi a disposizione gratuitamente quando l'Autorità marittima abbia bisogno di impiegarli per urgenti necessità e per esigenze di pubblica utilità e di protezione civile e ambientale.

Articolo 7 – (Decadenza della concessione)

Il Capo del Compartimento marittimo avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza del concessionario dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per inadempimento degli obblighi previsti dall'atto di concessione, da norme di legge, di regolamento e dalle pertinenti disposizioni amministrative, compreso il presente regolamento;
- b) per cattivo uso della concessione o per sostituzione abusiva di altri nell'esercizio della stessa;
- c) per omesso pagamento del canone annuale;
- d) per inadempimento dell'obbligo di adeguare la propria struttura d'impresa entro dodici mesi dall'eventuale modifica dell'atto di concessione conseguente a verifica dell'organizzazione del servizio effettuata ai sensi del punto 3.6 sezione I della circolare prot. n. 13961 del 18 dicembre 2013;
- e) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati contabili elaborati secondo un sistema di contabilità industriale di tipo analitico e regolatorio;
- f) per inadempimento dell'obbligo di fornire all'Amministrazione i dati relativi al numero delle prestazioni erogate nell'esercizio della concessione, distinti con esplicita indicazione dei sub totali generati da ciascuna tipologia di traffico indicata nel decreto tariffario, suddivisi per scaglioni di stazza, nonché i dati relativi al totale dei ricavi effettivamente registrati per le assistenze occasionali e per i salvataggi svolti con la dotazione in concessione ma fuori dall'esercizio della concessione e i dati relativi al costo annuo per consumi e lubrificanti.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Marittima fissa un termine entro il quale il concessionario può presentare le sue deduzioni. Con la pronuncia di decadenza il Capo del Compartimento marittimo procede all'incameramento della cauzione. Al concessionario decaduto non spettano rimborsi di alcun tipo.

Articolo 8 – (Sanzioni)

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi delle pertinenti disposizioni del codice della navigazione.



Il Capo del Compartimento Marittimo
C.V. (CP) Mario VALENTE